

STATUTO

Atto Notarile 20 Giugno 1945 del Notaio Dr. Luigi Cassanello – Repertorio n. 8.492 – Raccolta n. 4.056.
Modifiche da Referendum approvato 14 gennaio 2019

Art. 1) COSTITUZIONE E SCOPI

1.1 Cenni Storici

L'Associazione Sindacale dei Dirigenti di Aziende Industriali della Liguria è stata costituita il 20 giugno 1945 con atto a rogito Dott. Cassanello, con sede in Genova.

La denominazione di "Associazione Sindacale Dirigenti di Aziende Industriali Liguria" - ASDAI Liguria" - è stata assunta a seguito referendum indetto fra i Soci, a far data dal 1 Maggio 1995.

1.2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ASDAI Liguria ha durata a tempo indeterminato e aderisce alla "Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali" - di seguito Federmanager - alla cui fondazione ha partecipato e, attraverso ad essa, alla "CIDA – Manager ed alte professionalità per l'Italia" - di seguito CIDA. Per la sua natura ASDAI Liguria si adegua pertanto alle Norme specifiche dettate dal D.L. 4/12/1997 n. 460.

1.3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si propone di:

1. rappresentare e tutelare ad ogni livello gli interessi generali delle categorie associate, nella stipulazione e aggiornamento dei contratti collettivi di categoria e di settore, anche nei campi della previdenza e assistenza, curandone gli aspetti applicativi e interpretativi;
2. tutelare gli interessi degli iscritti in ogni sede, anche mediante la stipulazione di accordi collettivi e la trattazione di vertenze;
3. tutelare e promuovere l'immagine e il ruolo dei suoi rappresentanti;
4. assicurare il contributo professionale dei Soci al servizio del Paese;
5. prendere iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei Soci;
6. mantenere vivo nelle categorie lo spirito associativo e collaborativo;
7. istituire le Rappresentanze Sindacali presso le Aziende;
8. assistere il coniuge superstite del Socio deceduto negli adempimenti necessari al prosieguo del godimento dei diritti maturati.

1.4 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2) SOCI

2.1 REQUISITI

2.1.1. Possono aderire a ASDAI Liguria quali Soci

- a) i Dirigenti; in Aziende industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, rivestita tale qualifica (Socio in servizio)
- b) i Quadri ai quali si applichi un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Federmanager o, in alternativa, ricoprano nell'Azienda datrice di lavoro un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nel proprio settore, della cui organizzazione sono responsabili, ed a cui possono essere conferiti speciali poteri di rappresentanza; (Socio in servizio)
- c) Dirigenti o Quadri in pensione; (Socio pensionato)
- d) Coniuge e/o famigliari superstiti dei Soci;

2.1.2 Al Socio che cessi dalla sua qualifica e che non eserciti attività in posizione incompatibile con l'appartenenza all'Associazione, la Giunta Esecutiva potrà consentire, ove egli lo richieda, di continuare a rimanere iscritto con il versamento del contributo associativo annuale.

2.1.3. Non possono essere Soci coloro che siano iscritti ad Associazioni Sindacali di altra categoria. Non costituisce invece motivo di incompatibilità l'iscrizione ad Associazioni o Albi di carattere professionale, nonché la partecipazione ad Organi sociali d'azienda qualora questa consegua ad una carriera dirigenziale.

2.2 - OBBLIGHI DEL SOCIO

2.2.1. L'iscrizione impegna il Socio all'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto e all'osservanza delle delibere assunte dagli Organi statuari.

2.2.2 Il Socio è tenuto a corrispondere il contributo associativo annuo nella misura e con le modalità stabilite annualmente dai competenti Organi

dell'Associazione. L'obbligo permane in vigore del rapporto associativo il quale si rinnova tacitamente di anno in anno salvo per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) esclusione, il cui relativo provvedimento può essere adottato quando il Socio abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria od abbia in ogni caso commesso gravi violazioni degli obblighi statuari;
- c) morosità.

Parte del contributo associativo è corrisposto a Federmanager come da deliberazione del Consiglio Nazionale.

2.2.3. L'esclusione è deliberata dalla Giunta Esecutiva. Contro la deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Proviviri con le procedure di cui all'Art.2.2

La perdita della qualità di Socio comporta immediatamente la cessazione del diritto a qualsiasi assistenza o prestazione da parte dell'Associazione e degli Enti o Organismi ad essa collegati.

Art. 3) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria)
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;
- 5) il Vice Presidente
- 6) il Tesoriere
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) Il Collegio dei Proviviri.

3.2 Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni – ad eccezione del Presidente secondo quanto previsto all'art. 9 che segue -, e sono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e comunque documentate.

Art.4) ASSEMBLEE

L'Assemblea può essere:

- Ordinaria;
- Straordinaria.

4.1 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

4.1.1 Generalità

- a) Le Assemblee sono convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.
- b) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata da una parte dei Soci nei casi e con le modalità di cui in prosieguo.
- c) L'Assemblea deve essere convocata in prima e seconda adunanza previste anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera o avviso sulla stampa, da diramarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo dello svolgimento. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea, richiesta dai Soci, spetta al Presidente del Collegio dei Proviviri procedere alla convocazione nel rispetto delle norme statutarie.
- d) Partecipano all'Assemblea, ed hanno diritto di voto, gli iscritti ASDAI Liguria in regolare posizione contributiva ed associativa alla data di convocazione.

4.1.2 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo semestre di ogni anno. Quando necessario rinnovare gli Organi statuari l'Assemblea sarà convocata nella stessa data prevista per il rinnovo degli stessi. Altresì deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci.

4.1.3 Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti. L'Assemblea straordinaria deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci.

Art. 5) ASSEMBLEA ORDINARIA

5.1 ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri nonché i delegati liguri al Congresso Nazionale di Federmanager.
- b) determina l'indirizzo generale, le linee di politica sindacale e gli obiettivi strategici di ASDAI Liguria
- c) indica le linee programmatiche al Consiglio Direttivo;
- d) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) approva, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio consuntivo.
- f) delibera su altri argomenti, attinenti la gestione, proposti dal Consiglio Direttivo.

5.2 ELEZIONI

- 1) Le elezioni di tutti gli organi collegiali vengono effettuate sulla base di liste di candidati presentate dal Consiglio Direttivo uscente con facoltà da parte dei singoli Soci di presentare altre candidature e votare altri nominativi al di fuori di quelli indicati.
- 2) Per l'elezione di Organi Collegiali i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire con arrotondamento all'unità superiore.
- 3) Ciascun Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. La delega è unica e non può essere frazionata né può essere revocata dopo la sua registrazione alla segreteria dell'Assemblea.
- 4) Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite nel Regolamento

Art.6) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

6.1 ATTRIBUZIONI e FUNZIONI

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche statutarie;
- b) la revoca, a scrutinio segreto e con motivata decisione, del Presidente, del Tesoriere e dei membri della Giunta Esecutiva eletti dal Consiglio Direttivo, qualora vengano rilevate azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione. La revoca del Presidente comporta la decadenza del Vice-Presidente e del membro di Giunta da lui nominato. Nella stessa seduta provvede immediatamente alla nomina dei sostituti.
- c) il recesso da Federmanager;
- d) la liquidazione e scioglimento di ASDAI e gli adempimenti conseguenti.

6.2 REFERENDUM

Le modifiche statutarie, oltre che con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere anche approvate mediante referendum, che dovrà essere indetto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

Il referendum viene ritenuto valido quando risponde almeno 1/10 dei Soci iscritti al momento dell'indizione e le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

Art.7) CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo di ASDAI Liguria è formato da un numero di membri pari all'1%, arrotondato per eccesso, del totale dei Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva e comunque non inferiore a 30.

7.2 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.2.1 Il Consiglio dei proviviri che deve essere rinnovato alla scadenza del triennio, verifica il risultato delle elezioni e, preso atto in particolare della corretta elezione del nuovo Consiglio dei Proviviri, provvede a verbalizzarne l'insediamento.

Il nuovo Collegio dei Proviviri, entro quindici giorni dall'insediamento, verifica la Composizione del Consiglio Direttivo ed il rispetto delle relative regole ed opera, ove necessario, gli inserimenti o le esclusioni dei nominativi tenendo conto dei voti riportati. Convoca il Consiglio Direttivo per la proclamazione dei risultati e per la relativa riunione di insediamento.

7.2.2 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, con la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri, a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice degli aventi diritto elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente,
- il Tesoriere,
- cinque membri della Giunta esecutiva di cui almeno un Quadro se pervengono e relative candidature;

7.3 ATTRIBUZIONI e FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri e delle facoltà occorrenti per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, salvo quanto è riservato agli altri Organi sociali. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- 1) verifica e coordina l'attuazione delle linee e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;

- 2) determina le linee di politica sindacale e gli obiettivi strategici che devono essere realizzati con riferimento agli scopi dell'Associazione ed alle relative determinazioni dell'Assemblea nonché le linee di comportamento verso CIDA e Federmanager e quelle che si ritenga opportuno assumere nei confronti delle parti politiche, sociali, della opinione pubblica, nonché delle organizzazioni datoriali e delle singole aziende;
 - 3) provvede alla sostituzione dei Soci negli incarichi a loro attribuiti che, per qualsivoglia motivo, fossero nella impossibilità di espletarli;
 - 4) su proposta del Presidente e con il parere favorevole della Giunta, assume, licenzia o promuove il personale dipendente;
 - 5) delibera l'assunzione di partecipazioni in società e/o consorzi, l'adesione ad associazioni, fondazioni o istituti similari;
 - 6) approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce, il bilancio preventivo e il programma di attività presentato dalla Giunta Esecutiva,
 - 7) determina la misura e le modalità di pagamento della quota del contributo associativo annuale.
 - 8) delibera in merito alla proposta di bilancio consuntivo annuale e alla relazione predisposti dalla Giunta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - 9) delibera sull'indizione delle Assemblee;
 - 10) delibera sui ricorsi riguardanti l'ammissione, la radiazione e la morosità dei Soci nonché sulla decadenza dei Consiglieri per assenze;
 - 11) nomina e/o designa i candidati di ASDAI Liguria a tutte le cariche negli Organi e Commissioni FEDERMANAGER ed enti collaterali e CIDA;
 - 12) nomina e revoca gli iscritti ASDAI Liguria che entreranno a far parte di Enti e Associazioni esterne all'organizzazione nonché di organi societari di imprese, fornendo loro specifiche direttive;
 - 13) approva il "Regolamento dello Statuto" e i relativi aggiornamenti predisposti dalla Giunta Esecutiva;
 - 14) propone le modifiche statutarie o altri argomenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria o a referendum;
 - 15) promuove la costituzione: delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nell'ambito delle Aziende operanti in Liguria e ne controlla il funzionamento e di altre funzioni necessarie alla gestione di singole attività tipo:
 - Gruppo Pensionati;
 - Gruppo Giovani Dirigenti;
 - Gruppo Quadri.
 - 16) sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- Possono assistere alle Riunioni i Membri del Collegio dei Revisori e dei Proviviri, senza diritto di voto.

Art.8) GIUNTA ESECUTIVA

8.1 COMPOSIZIONE

La Giunta Esecutiva è composta da:

- il Presidente
- il Vicepresidente, nominato dal Presidente.
- il Tesoriere
- sei membri di cui uno nominato dal Presidente.

Ai membri di Giunta possono essere affidati incarichi specifici da svolgersi sulla base di delega scritta rilasciata dal Presidente.

Nel caso di dimissioni o decadenza nel corso del mandato di un componente eletto del Consiglio, si procederà alla elezione del nuovo componente alla prima riunione utile del Consiglio. Egli resterà in carica fino alla scadenza della Giunta.

8.2 ATTRIBUZIONI e FUNZIONI

La Giunta Esecutiva di ASDAI Liguria supporta l'attività del Presidente mediante un'adeguata suddivisione degli incarichi e acquisizione di specifiche deleghe.

In particolare:

- a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- b) cura la gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione
- c) predisponde, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma di attività per l'anno successivo e il Bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo
- d) predisponde la proposta di bilancio consuntivo e delle relazioni illustrative da presentare agli Organi per quanto di competenza.
- e) segue le attività degli Organi Federali e Confederali, vigilando sull'azione dei rappresentanti ASDAI Liguria
- f) segue lo svolgimento della contrattazione collettiva nazionale e le trattative territoriali ed aziendali, e decide sulla stipula di contratti e accordi
- g) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di quote societarie in imprese, la costituzione di società, l'adesione ad associazioni, fondazioni o istituti similari. Indica altresì i rappresentanti, suggerendo gli opportuni indirizzi e controllandone quindi l'efficacia dell'azione;
- h) decide sull'accettazione delle domande di iscrizione a ASDAI Liguria, decide sul mantenimento dell'iscrizione su specifica domanda di coloro che perdono la qualifica di Dirigente o Quadro, propone la radiazione dei Soci per gravi motivi;
- i) cura l'organizzazione della Struttura Operativa e provvede alla gestione del personale dipendente;
- l) predisponde il "Regolamento allo Statuto" da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9) PRESIDENTE

Il Presidente di ASDAI Liguria viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Può proporre la propria candidatura solo chi ha una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni in ASDAI Liguria e risiede nell'ambito della relativa competenza territoriale.

Non è ammessa la candidatura di chi ha già ricoperto la carica per 2 mandati interamente compiuti, anche non consecutivi.

Si intende interamente compiuto il mandato ricoperto per oltre la metà della sua durata.

9.1 ATTRIBUZIONI e FUNZIONI

Il Presidente:

1. presiede, di diritto, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo;
2. ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'ASDAI Liguria oltre che nei confronti di terzi anche in giudizio con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione;
3. può conferire ai Soci e/o a terzi procure speciali e/o generali nei limiti dei propri poteri;
4. rappresenta ASDAI Liguria nei rapporti con l'organizzazione Federale e Confederale;
5. promuove le attività e provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo nell'osservanza delle linee di politica sindacale approvate dall'Assemblea;
6. dispone, anche tramite deleghe formali, sulla organizzazione della Associazione nonché sulla gestione del personale dipendente.
7. propone al Consiglio Direttivo, con il parere favorevole della Giunta, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale dipendente;
8. sottopone al Consiglio Direttivo, la relazione annuale dell'attività di ASDAI Liguria da sottoporre alla approvazione definitiva da parte dell'Assemblea;
9. nomina e revoca:
 - il Vicepresidente;
 - un membro di Giunta;
 - i Coordinatori delle Aree Operative decise in Giunta per il presidio delle attività.Questi ultimi possono anche non fare parte del Consiglio Direttivo; in tal caso la nomina deve essere ratificata dallo stesso;
10. adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto e dai competenti Organi sociali;
11. in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente;
12. nei casi di motivata urgenza, il Presidente può assumere singole iniziative, rientranti nei poteri della Giunta o del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica alla prima riunione dell'Organo preposto entro il limite di 4000 euro per singola transazione.
13. ha la facoltà di invitare alle riunioni di Giunta e del Consiglio Direttivo, unicamente a scopo consultivo, chiunque egli ritenga opportuno anche se non iscritto all'Associazione;
14. interviene nelle trattative sindacali e nelle controversie collettive e individuali di lavoro e assolve ad ogni incarico Federale o Confederale o comunque di interesse per la categoria;
15. anche tramite deleghe, cura i rapporti con i Dirigenti, iscritti e non iscritti, e sottoscrive i Verbali di Vertenze sia per le conciliazioni e sia per i collegi arbitrali.

Art.10) VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo che siano stati iscritti, per almeno i tre anni antecedenti l'elezione, ad ASDAI Liguria
2. coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo; può ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe specifiche.
3. coordina e sovrintende l'attività delle funzioni dell'ufficio.

Art. 11) TESORIERE

1. Cura il patrimonio dell'Associazione.
2. Esegue le direttive della Giunta alla quale rende periodicamente conto.
3. E' responsabile dell'attività di gestione e controllo di entrate e uscite di cassa e di Banca per l'ottimizzazione dei flussi finanziari nel rispetto del bilancio di previsione approvato dal Consiglio direttivo.
4. Ha la delega per effettuare le transazioni finanziarie con gli Istituti di credito
5. Compie e controlla gli investimenti e le spese autorizzati dalla Giunta.
6. Redige le proposte di bilancio di esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre alle successive approvazioni

Art.12) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea elegge, tra i Soci con almeno tre anni di iscrizione alle organizzazioni di categoria, i Revisori dei Conti. I tre candidati che hanno raccolto maggiori suffragi assumono la carica di effettivi mentre, degli altri, i primi due fungono da supplenti. I Revisori effettivi eleggono, tra loro, il Presidente del Collegio.
2. I Revisori devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilando sul rispetto delle norme vigenti e riscontrando l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo, ove apporranno la firma di approvazione. Essi sono rieleggibili.
3. Il Presidente del Collegio o altro componente da lui incaricato riferisce, con apposita relazione, all'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione annuale dei bilanci.

Art.13) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge tra i Soci che siano stati iscritti nei sette anni antecedenti all'elezione ad ASDAI Liguria i Probiviri. I tre candidati che hanno raccolto maggiori suffragi assumono la carica di effettivi, mentre degli altri i primi due fungono da supplenti. I Probiviri effettivi eleggono, tra loro, il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio è autonomo e indipendente ed il suo operato è insindacabile.
3. Il Collegio, su apposita istanza, regola i conflitti di competenza ed ogni altra controversia insorta tra gli iscritti. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è ammesso contro tutte le sanzioni. La decisione del Collegio è definitiva.
4. Il Collegio dei Probiviri in particolare:
 - a) dirime le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale degli iscritti ed alla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi di ASDAI Liguria.
 - b) esprime parere sui ricorsi sulle domande di iscrizione all'Associazione che siano state respinte;
 - c) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle linee approvate dall'Assemblea, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle inosservanze accertate.
 - d) esprime parere su ogni argomento gli venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) esegue in particolare quanto disposto dall'art. 7,2 del presente Statuto.
 - f) Il Collegio deve esprimersi, con decisione motivata, entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorsi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni per casi di particolare impegno, notificando la decisione al Consiglio Direttivo e alle parti in causa.
 - g) Di ogni riunione del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale da custodirsi agli atti dell'Associazione.

Art. 14) BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

1. L'esercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere e approvata dalla Giunta, delibera sulla proposta di bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale e del rendiconto economico, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art.5.1 dello Statuto.
2. Il patrimonio ed i finanziamenti dall'Associazione sono costituiti:
 - da beni mobili ed immobili venuti in proprietà;
 - dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali partecipazioni, erogazioni, donazioni, lasciti;
 - dal contributo associativo di pertinenza di ASDAI.
 - da specifiche iniziative ed attività intraprese.

Art. 15) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

NORMA TRANSITORIA

Tutte le norme del presente Statuto avranno applicazione a far data dal primo giorno successivo a quello di approvazione salvo quelle riguardanti la composizione del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e la validità delle riunioni degli stessi, che entreranno in vigore al rinnovo degli organi sociali attualmente in carica alle previste scadenze.

Gennaio 2019